

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE TRIVENETO

anno giudiziario

2020

inaugurazione

20 febbraio 2020

*Centro Pastorale Card. Urbani
Venezia (Zelarino)*

intervento del Moderatore del TERT

S.E. mons. Francesco Moraglia.

relazione del Vicario giudiziale.

introduzione alla relazione del Delegato per il TERT

S.E. mons. Pierantonio Pavanello.

relazione del prof. Manuel J. Arroba Conde.

dati statistici attività 2019.

Testo aggiornato al 11 giugno 2020



T. E. R. Triveneto

via Visinoni 4/C - 30174 Venezia - Zelarino ☎ 041.5464.470

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica

piazza della Cancelleria, 1 – 00186 Roma..... ☎ 066.988.75.20

Tribunale Apostolico della Rota Romana

piazza della Cancelleria, 1 – 00186 Roma..... ☎ 066.988.75.02

T. E. R. Flaminio

via Del Monte, 3 – 40126 Bologna ☎ 051.238.800

T. E. R. Lombardo

piazza Fontana, 2 – 20122 Milano..... ☎ 028.556.223

INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA CET

S.E. Mons. Francesco Moraglia^()*

Il mio saluto al Vescovo delegato S.E. Pierantonio Pavanello, ai confratelli Vescovi, al Vicario giudiziale mons. Adolfo Zambon, a voi stimati operatori -giudici, difensori del vincolo, avvocati, consulenti, personale tecnico e amministrativo- ringraziandovi per il prezioso servizio che svolgete a favore di chi si rivolge al Tribunale Ecclesiastico del Triveneto.

Questo incontro annuale per la solenne apertura dell'anno giudiziario ci offre l'opportunità di fare il punto della situazione, in particolare dopo un primo periodo di applicazione del Motu proprio "Mitis Iudex Dominus Iesus" di Papa Francesco sulla riforma del processo canonico.

L'introduzione del processo brevior -elemento balzato all'attenzione generale- implicitamente ha richiamato tutti al fatto che i processi, anche in ambito canonico ed ecclesiale, dovrebbero appunto essere "brevi", ossia contenuti nei tempi. Caratteristica della buona giustizia è di riuscire a contenere i tempi del processo senza peraltro omettere gli atti richiesti e opportuni per una corretta fase di valutazione e giudizio.

Il processo brevior -come sappiamo- è una modalità del processo di nullità del matrimonio e fa riferimento alle stesse norme di diritto sostanziale; di conseguenza ha carattere giudiziale e non deve essere pensato come una via "pastorale" alternativa al processo "ordinario".

Importante risulta il senso dell'intervento -obbligatorio- del Vescovo diocesano/giudice, in quanto richiama la responsabilità del Vescovo nei processi di nullità matrimoniale che, ordinariamente, si esercita garantendo l'esercizio della funzione giudiziale tramite il Tribunale.

A quasi cinque anni dalla promulgazione del motu proprio "Mitis Iudex" (8 settembre 2015) si può ora cominciare a guardare il percorso fatto e a disegnare alcune prospettive. Se molta attenzione è stata riservata alla possibilità di un processo brevior,

^(*)Moderatore del Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto

sembra utile considerare la natura pastorale di ogni processo nella Chiesa -non solo quello matrimoniale e quello brevior- poiché ordinato a tutelare il bene della comunità ecclesiale.

Nello specifico del contesto matrimoniale indubbiamente il “Mitis Iudex” ha aiutato tutti -anche chi, come noi Vescovi, non opera direttamente e quotidianamente in queste realtà- a riflettere sul necessario incontro tra Tribunale e Pastorale familiare, approfondendo così l’esperienza dolorosa di chi incontra, non poche volte nel momento più acuto della lite, situazioni di sofferenza e disagio di uomini e donne che constatano il fallimento del proprio progetto coniugale, il fallimento del progetto della propria vita. Il contributo dei Tribunali alla Pastorale familiare è possibile perché il giudizio di verità matura in un contesto di ascolto/dialogo che si fa accompagnamento idealmente teso ad un inserimento più compiuto nella vita della Chiesa.

Se il “buio” o addirittura il “deserto della fede” -per usare alcune espressioni di Papa Francesco- sono quantomeno concausa di fragilità in troppi percorsi di vita coniugale, l’annuncio della fede -il Vangelo del matrimonio e della famiglia- diventa così, sempre più, un elemento fondante il ministero peculiare degli operatori dei Tribunali ecclesiastici.

Mi piace ricordare il percorso formativo su “Il servizio della Chiesa verso le famiglie ferite” che, per il secondo anno, è stato proposto dalla Facoltà Teologica del Triveneto e dalla Facoltà di Diritto Canonico San Pio X di Venezia, con la collaborazione del Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto e dell’Osservatorio Giuridico Legislativo della Regione Ecclesiastica Triveneta. Desidero qui ringraziare chi guida queste significative realtà ecclesiali: don Benedict Ejeh -prima di lui don Giuliano Brugnotto-, don Roberto Tomasi e l’avv. prof. Giuseppe Comotti.

Con tale opportunità formativa più di centoquaranta persone della nostra regione ecclesiastica -operatori della Pastorale familiare- hanno potuto riflettere e confrontarsi su questo che, purtroppo, è uno snodo frequente per molte famiglie, impegnandosi in diversi ambiti (teologico, morale, spirituale, psicologico e giuridico) necessari per poter facilitare l’incontro e l’accompagnamento delle persone.

In un’ideale prosecuzione si colloca anche il convegno di studio sul tema “Amore e giustizia voglio cantare. La giustizia profezia

della Chiesa” organizzato il prossimo 12 marzo dalla Facoltà di Diritto Canonico San Pio X di Venezia e dalla Facoltà Teologica del Triveneto per approfondire il rapporto fra teologia e diritto alla luce dei dibattiti suscitati dall’esortazione apostolica “Amoris laetitia”.

Come Presidente della Conferenza Episcopale del Triveneto voglio ricordare che le nostre quindici Diocesi si sono impegnate ad individuare persone, organi e organismi quali punti di riferimento per accogliere, ascoltare ed accompagnare i fedeli che hanno sperimentato il venir meno di un legame familiare verso un più pieno incontro con quelle che Papa Francesco chiama le “piene esigenze” del Vangelo, quel giogo che è dolce e leggero perché continuamente sorretto dalla grazia di Gesù Cristo.

Lascio ora la parola a S.E. monsignor Pavanello che, anche per l’esperienza maturata quale apprezzato operatore di questo Tribunale e come professore della Facoltà di Diritto Canonico San Pio X, è stato delegato dalla Conferenza Episcopale Triveneto a seguire quel delicato intreccio di ambiti che riguarda la famiglia, la vita, il Tribunale e la tutela dei minori.

Rinnovo, infine, il mio grazie a mons. Adolfo Zambon, Vicario Giudiziale di questo Tribunale Interdiocesano, e a tutti coloro -chierici, consacrati e laici- che vi lavorano profondendo competenza e passione.

RELAZIONE DEL VICARIO GIUDIZIALE

Mons. Adolfo Zambon^(*)

Eccellenze Reverendissime,

Ministri e operatori del Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto,
Gentili Signore e Signori,

è consuetudine ritrovarci insieme nei primi mesi dell'anno per il tradizionale incontro di inaugurazione dell'anno giudiziario. Esso diventa un'occasione per vederci riuniti tutti insieme, rafforzare i legami presenti tra di noi, condividere la vita del Tribunale nei suoi diversi aspetti, riflettere insieme su alcune tematiche utili per il nostro operato all'interno del Tribunale ecclesiastico.

Nel porgere il mio cordiale saluto a ciascuno di voi, ringrazio prima di tutto i Vescovi presenti a questo incontro, in particolare S.E. mons. Francesco Moraglia, Patriarca di Venezia e Moderatore del Tribunale, e S.E. mons. Pierantonio Pavanello, Vescovo di Adria-Rovigo, delegato per il Tribunale regionale.

Ringrazio per la loro presenza i Vicari giudiziali di altri tribunali italiani, che hanno accolto l'invito loro rivolto e ci onorano della loro presenza. Anzitutto rivolgo il mio saluto a mons. Massimo Mingardi, Vicario giudiziale del Tribunale ecclesiastico interdiocesano flaminio, che appella in via ordinaria al nostro Tribunale regionale. Saluto poi don Sergio Casini, Vicario giudiziale del Tribunale ecclesiastico interdiocesano emiliano, don Ettore Signorile e don Fabrizio Poloni, rispettivamente Vicario giudiziale e Vicario giudiziale aggiunto del Tribunale ecclesiastico interdiocesano piemontese, mons. Erasmo Napolitano, Vicario giudiziale del Tribunale ecclesiastico interdiocesano campano e Presidente dell'Associazione canonistica italiana, don Enzo Varone, Vicario giudiziale del Tribunale ecclesiastico interdiocesano calabro, don Raffaele Pragiola, Vicario giudiziale aggiunto del Tribunale ecclesiastico interdiocesano salernitano. Ringrazio inoltre della presenza i coniugi Pierluigi e Giulia Morsanutto, coppia responsabile della pastorale familiare del Triveneto.

(*) Vicario giudiziale del TERT

Saluto e ringrazio per la loro presenza i Vicari giudiziali di altri tribunali italiani, che hanno accolto l'invito loro rivolto e ci onorano della loro presenza; in particolare saluto mons. Massimo Mingardi, Vicario giudiziale del Tribunale ecclesiastico interdioCESANO flaminio, che appella in via ordinaria al nostro Tribunale regionale.

Saluto e ringrazio, per la sua disponibilità e competenza, il relatore di questa giornata, il prof. Manuel Arroba Conde, attualmente giudice della Rota spagnola e Direttore della sezione di Madrid dell'Istituto Giovanni Paolo II, oltre che autore di molti contributi scientifici in ambito matrimoniale e processuale. Abbiamo già avuto modo di usufruire della sua competenza, in occasione di precedenti incontri. La competenza giuridica e la sensibilità pastorale che lo contraddistinguono, oltre alla sua ampia esperienza maturata in diversi settori, possano essere particolarmente utili per la nostra formazione e il nostro impegno giuridico e pastorale. Il suo intervento ci aiuterà a riflettere sui criteri di ammissione al processo *brevior*, a più di quattro anni dall'entrata in vigore del m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*.

Colgo l'occasione di questo incontro per porgere un sincero ringraziamento a quanti lavorano e mettono a disposizione il loro tempo e le loro energie all'interno del Tribunale regionale. La configurazione specifica del nostro Tribunale, con la presenza di sedi distaccate nella maggioranza delle diocesi della Regione, comporta la presenza di un numero consistente di persone: vicari giudiziali aggiunti, quali presidi di causa, giudici, uditori, difensori del vincolo, notai nelle diverse sedi distaccate del Tribunale; il lavoro della cancelleria del Tribunale (dal cancelliere, ai notai al responsabile amministrativo) rappresenta un necessario raccordo tra tutti questi operatori del Tribunale. Oltre a questi, abbiamo un consistente numero di avvocati iscritti all'albo o all'elenco degli avvocati di prima esperienza; la presenza in Venezia della Facoltà di diritto canonico San Pio X ha favorito, negli ultimi anni, la formazione di molti di loro, con una presenza significativa nel territorio. Ricordiamo poi quanti si prestano in un servizio di consulenza preliminare, che non sempre sfocia nella presentazione di una domanda di nullità, ma che aiuta le persone nel concreto percorso che stanno facendo, nello stile dell'ascolto, dell'accompagnamento, dell'aiuto al discernimento e all'inserimento nella vita ecclesiale. Il contributo e la dedizione di tutte queste figure, che operano all'interno del Tribunale ecclesiastico, è una potenzialità: consente di sensibilizzare i fedeli sulla possibilità di chiedere la nullità del proprio matrimonio, di

aiutarli nella presentazione del libello, di consentire lo svolgimento accurato della fase istruttoria, il dibattito successivo e la decisione, con la pubblicazione della sentenza. Grazie al contributo di ciascuno di loro, è possibile svolgere quel servizio alle persone e alla ricerca della verità sulla loro situazione matrimoniale, con l'atteggiamento evangelico del servizio, che dovrebbe sempre caratterizzare ogni azione del Tribunale.


Ricordiamo, inoltre, coloro che sono stati ammessi nell'elenco degli avvocati di prima esperienza. Si tratta dell'avv. Silvia Cavallarin, della diocesi di Chioggia, dell'avv. Federico Griguolo, della diocesi di Padova, dell'avv. Davide Vianello, della diocesi di Chioggia. A loro le nostre felicitazioni e l'augurio di un buon lavoro.

I dati statistici


In allegato al testo sono riportati i dati statistici dell'attività del Tribunale nell'anno 2019. Riprendiamo solo i dati principali.

Nell'anno 2019 sono stati introdotti 206 libelli. Si tratta di un numero significativo, anche se in diminuzione rispetto agli ultimi due anni, ma che conferma un rinnovato interesse dei fedeli per l'operato del Tribunale ecclesiastico e per la richiesta di una dichiarazione di nullità del matrimonio. Spesso le persone prendono in considerazione la possibilità di rivolgersi al Tribunale ecclesiastico su consiglio di qualche sacerdote, oppure nel contesto ampio di accompagnamento pastorale delle persone che hanno sperimentato la separazione e/o il divorzio o che stanno vivendo una nuova unione.


Il grafico sottostante consente di evidenziare il numero di libelli introdotti dal 2010 al 2018.



Il numero delle cause terminate (in cui la sentenza è stata pubblicata o la causa è stata archiviata) è aumentato ulteriormente rispetto allo scorso anno. Infatti sono state terminate 192 cause, di cui 8 archiviate (sei per rinuncia e due per morte di una parte) e 5 trattate con processo *brevior* [con riferimento alle sole cause presentate al Vescovo diocesano tramite il Tribunale regionale] e decise affermativamente (due nell'arcidiocesi di Udine e una ciascuna nelle le diocesi di Treviso, Verona, Vicenza). A queste vanno aggiunte le nove cause trattate con processo *brevior* nella diocesi di Concordia-Pordenone e giunte a conclusione nel 2019.



Nonostante l'aumento delle cause terminate, sono ancora aumentate le cause pendenti, ossia in attesa della pubblicazione della sentenza di primo grado, come evidenziato dal grafico sottostante.



Salvo imprevisti ed eventuali incarichi ulteriori dati agli operatori del Tribunale (specie coloro che fanno istruttorie e sono estensori di sentenze), si ritiene che proseguirà il trend positivo di aumento delle cause terminate. Questo, presumibilmente, porterà nei prossimi anni a iniziare finalmente a ridurre il numero delle cause ancora pendenti e, come conseguenza, a ridurre il tempo di attesa delle persone che chiedono la nullità del matrimonio.

A partire dai dati appena presentati, sottolineo due aspetti che richiamano il contributo pastorale del Tribunale:

- a) nelle 192 cause terminate nel corso del 2019 sono state sentite, nel corso della fase istruttoria, circa 1.100 persone (considerando le parti e i testimoni ascoltati). È un numero significativo di persone che si accostano a una istituzione ecclesiale per parlare di un aspetto significativo (il loro matrimonio o il matrimonio di un loro familiare o amico), e molte di loro non frequentano abitualmente il contesto ecclesiale. Nel rispetto delle dimensioni tipiche del procedimento canonico di nullità del matrimonio, che non può essere disatteso, per molti di loro diventa una occasione propizia per riflettere su alcuni aspetti del matrimonio o su altri aspetti fondamentali nella propria vita. Riportando solo la mia esperienza personale, e limitandomi agli ultimi mesi, qualche persona ha affermato di aver scoperto, nell'incontro con il giudice nel processo, che l'apertura ai figli era fondamentale nel matrimonio, oppure che era importante coltivare la fedeltà già durante il fidanzamento, oppure che alcuni problemi di fondo nel rapporto di coppia è importante affrontarli direttamente, senza procrastinarli in continuazione. Per altri è stata una sorpresa piacevole sperimentare un atteggiamento di accoglienza, senza pregiudizi morali per scelte compiute dalle persone (sia nell'ambito relazionale sia al di fuori di questo).
- b) sono molte le persone che si accostano agli operatori del Tribunale per un primo confronto e per una prima consulenza. Riferendoci ai solo patroni stabili, nel corso del 2019 questi hanno incontrato circa 315 persone per una prima consulenza, che non sempre sfocia nella presentazione di una causa di nullità. A queste persone andrebbero aggiunte quelle che si incontrano con gli avvocati iscritti all'albo o all'elenco degli avvocati di prima esperienza, oltre a tutte quelle che -sempre per una prima consulenza o richiesta di informazioni- si rivolgono ad altri operatori del Tribunale o alle strutture diocesane, ove presenti.

INTRODUZIONE RELAZIONE PROF. ARROBA CONDE

Mons. Pierantonio Pavanello()*

Il processo brevior è assieme alla soppressione dell'obbligo della duplice conferma la novità maggiore della riforma del processo di nullità del matrimonio attuato da papa Francesco con il MP *Mitis Iudex*. A distanza di quattro anni dall'entrata in vigore della riforma è opportuno tornare a riflettere su questa forma processuale, per far tesoro dell'esperienza di questi anni e rimotivarci nella sua applicazione. La relazione del prof. Arroba tratterà un aspetto particolare: i criteri di ammissibilità. È un aspetto in qualche misura propedeutico allo stesso svolgimento dell'iter processuale e per questo di fondamentale importanza. A mo' di introduzione propongo qualche considerazione di carattere più generale.

Una prima riflessione riguarda la natura del processo brevior. È utile ricordare che non è un altro processo rispetto al processo di nullità matrimoniale, magari meno "giuridico" e più "pastorale". È una forma diversa, più breve, dello stesso processo. Non è inutile precisarlo-Mi sono imbattuto qualche giorno fa in uno scritto di un docente di diritto ecclesiastico e canonico in una università italiana in cui ho trovato le affermazioni seguenti: "La riforma che ha introdotto il *processus brevior* avrebbe potuto essere un formidabile volano pastorale, capace di fare uscire i vescovi dai tribunali per avvicinarli agli sposi feriti. Sarebbe stata una buona occasione per riavvicinare la Chiesa alla coscienza dei suoi fedeli; ma molti vescovi non ne hanno colto l'opportunità. In Italia si sono limitati a cambiare nome ai tribunali ecclesiastici regionali, gattopardescamente diventati interdiocesani. A mio modesto parere, questa attitudine ecclesiale a smorzare la portata delle riforme canoniche è un tradimento della funzione pastorale del diritto canonico. L'introduzione del *processus brevior* apriva ad una rilettura del diritto matrimoniale sostanziale, che nessuno ha avuto il coraggio di sviluppare" (Pierluigi Consorti, in *Settimana news*. Sono affermazioni che propongono un'interpretazione arbitraria dei testi normativi e che si commentano da sole. Tuttavia è utile prenderle in considerazione perché ci provocano ad approfondire la vera natura del processo brevior e a

(*) Vescovo di Adria-Rovigo e Delegato per il TERT

farlo conoscere per quello che è: una forma abbreviata del processo di nullità matrimoniale, che è uno strumento pastorale e che nel percorso sinodale voluto da Papa Francesco è stato valorizzato e riproposto.

Dedico una seconda considerazione al ruolo del Vescovo diocesano come giudice nel processo brevior. È opportuno richiamare la motivazione contenuta nel MP *Mitis Iudex*: «Si auspica che nelle grandi come nelle piccole diocesi lo stesso Vescovo offra un segno della conversione delle strutture ecclesiastiche, e non lasci completamente delegata agli uffici di curia la funzione giudiziaria in materia matrimoniale. Ciò valga specialmente nel processo più breve, che viene stabilito per risolvere i casi di nullità più evidente». Il ruolo del Vescovo come giudice nel processo brevior è quindi proposto come il segno di un'attenzione che il Vescovo deve avere per l'esercizio della giustizia, in particolare nel campo matrimoniale. In altri termini non basta fare qualche processo brevior, ma occorre che il Vescovo si preoccupi di garantire il personale necessario per svolgere i processi, che motivi gli operatori del tribunale ecclesiastico, che curi il collegamento tra i processi di nullità e le altre iniziative pastorali a favore delle coppie ferite (il "ponte giuridico-pastorale" di cui parla l'Ufficio di pastorale familiare della CEI).

Un ultimo pensiero lo dedico all'aggettivo brevior, non semplicemente un processo breve contrapposto a un processo lungo, ma un processo "più breve": ciò significa che anche il processo ordinario deve tendere alla brevità. «Il comparativo indica il desiderio che qualunque processo sia breve... La celerità è la prima e principale meta operativa della riforma processuale. Riteniamo che la celerità debba essere intesa comunque come sollecitudine e prontezza più che come semplice rapidità o addirittura come precipitazione» (Massimo Dal Pozzo, *Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo*, Roma 2016, p. 30-31).

Il prof. Arroba Conde è noto agli operatori del nostro Tribunale, perché ci ha introdotti ad una prima conoscenza della riforma del processo di nullità matrimoniale. Già nel 2015 ha tenuto una relazione sul tema "Le proposte di snellimento del processo nel recente Sinodo. Valutazione critica". Nel 2016 poi è intervenuto in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario presentando gli aspetti giuridici e processuali con riferimento al M.P. *Mitis Iudex* e al ruolo del Vescovo diocesano. Trovo significativo che oggi sia qui con noi per presentarci le indicazioni e i suggerimenti che su questo tema specifico ci vengono dall'applicazione del M.P. *Mitis Iudex*.

RELAZIONE

Prof. Manuel Jesus Arroba Conde()*

A CINQUE ANNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL M.P. MITIS IUDEX

CRITERI DI AMMISSIONE AL PROCESSO BREVE

Ringrazio per l'invito. Cinque anni dalla messa in pratica di una qualsiasi legge di riforma, non sono normalmente sufficienti per poter fare bilanci davvero collaudati, o per trarre conclusioni sicure sulla bontà della sua applicazione rispetto agli obiettivi che con essa si intendevano raggiungere. Per un tale bilancio, in relazione all'applicazione del nuovo processus brevior, bisognerà attendere qualche tempo ancora e, soprattutto, sarà imprescindibile essere in possesso di dati relativi ai Tribunali della Chiesa Universale. Non a caso, nell'ordinamento canonico, la rilevanza della prassi applicativa come fonte che può addivenire alla qualifica di optima interpret della legge (can. 27) è accordata solo a quella che risulta condivisa e prolungata nel tempo (can. 26), in analogia (potremmo dire) con il valore accordato all'opinione degli studiosi, attribuita solo a quella comune e costante (can. 19).

Diverso è il peso degli anni trascorsi se, anziché proporsi analisi e valutazioni sul modo di applicare una nuova norma, l'attenzione dovesse ricadere sulla sua corretta interpretazione. Infatti, quando è la formulazione di una norma a provocare incertezze o interpretazioni difformi, al punto di danneggiare gravemente la necessaria sicurezza giuridica, allora, nonostante il tempo trascorso della sua vigenza sia ancora breve, si dovrebbe ricorrere ai meccanismi precisi di cui l'ordinamento canonico dispone, come qualsiasi altro ordinamento, per affrontare e risolvere il problema al più presto. Non mi pare sia questo il caso delle disposizioni sul processo breve, certamente non di quelle che riguardano i criteri di ammissione delle cause, unico oggetto di questa relazione.

Simile persuasione esige però di distinguere bene i concetti di applicazione pratica di una legge e di interpretazione delle sue

(*) Direttore del *Pontificio Istituto Teologico Juan Pablo II para ciencias del matrimonio y de la familia* (Madrid); giudice del Tribunale della Rota della Nunziatura Apostolica di Madrid.

disposizioni, distinzione necessaria per articolare bene la riflessione che oggi ci proponiamo di fare. Può darsi che la scelta di questo tema sia dovuta a una sensazione di difformità sul processo breve tra le diocesi appartenenti alla giurisdizione del tribunale del Triveneto, provocata dalle differenze che le statistiche sul punto rivelano. Ora, se le statistiche possiedono qualche rilevanza diretta, questa riguarderebbe solo il terreno dell'applicazione e non già quello dell'interpretazione delle norme, potendo essere causa delle diversità dei dati alcuni fattori o circostanze che nulla hanno a che fare con eventuali incertezze o difformità interpretative. Tuttavia, non sfugge a nessuno che, pur trattandosi di distinzione obbligata nel terreno teorico, i contorni dei problemi applicativi e di quelli interpretativi sono sfumati quando ci si interroga sull'esperienza fatta, e quando si è mossi davvero dal vivo desiderio di compiere correttamente l'obbligata ricezione delle novità normative. Il desiderio di promuovere tale ricezione ha guidato anche la struttura che ho pensato di dare alla riflessione.

Articolerò infatti il discorso attorno a questi due punti, seppur (per facilità argomentativa), ne invertirò l'ordine. Inizierò riferendomi all'interpretazione della norma circa i presupposti per l'ammissione di una causa al processo più breve, analizzando le cause e la fondatezza che, a mio avviso certamente, ma anche da quanto è dato dedurre dai criteri ermeneutici dell'ordinamento canonico, possiedono alcune interpretazioni difformi che si sono proposte in questi anni. Mi addentrerò poi nell'applicazione della norma formulando, ovviamente come mere ipotesi, possibili cause legittime della varietà di situazioni che si presentano ancora al riguardo. Concluderò suggerendo alcune piste per accrescere l'adeguata ricezione di questo nuovo strumento processuale che, lo ricordo, emerse esclusivamente nel contesto sinodale del 2014, non essendo affatto presente tra le proposte indicate nell'*Instrumentum Laboris* di quell'assemblea, approntato dopo le risposte inviate ai questionari previ, che furono molto critiche circa l'attività dei tribunali ecclesiastici.

Disposizioni normative oggetto di difformità interpretative e loro corrispondente fondatezza

Circa le disposizioni che, in materia di presupposti per l'ammissione alla via processuale più breve, hanno dato adito ad interpretazioni difformi, meritano di essere segnalati quattro temi, sebbene di diversa importanza e portata: l'oggetto specifico

dell'accordo tra i coniugi (can. 1683 n. 1); la modalità di espressione del medesimo nei casi in cui il convenuto si rimette alla giustizia o non risponde alla citazione (RP art. 11 § 2); il concetto di nullità manifesta (can. 1683 n. 2); l'applicazione di tale concetto ad alcune circostanze proposte come esempi (RP art. 14 § 1).

L'oggetto dell'accordo tra le parti

Nei primi commenti alle norme, si propose presto l'idea che l'unico oggetto del precettivo accordo tra le parti, posto come primo requisito al can. 1683, fosse costituito dalla scelta della procedura, appunto quella più breve dinanzi al vescovo. Probabilmente, si intendevano in tale modo salvaguardare, sopra ogni altra cosa, due elementi certamente meritevoli di attenzione: il primo, la chiarezza sulla rinuncia a seguire il processo ordinario, di cui si riconoscono quindi, implicitamente, le maggiori garanzie; il secondo, evitare ogni traccia che possa indurre a capire la questione sul merito, cioè la dichiarazione di nullità, in termini analoghi a quelli della volontaria giurisdizione, vale a dire, facendola dipendere dalla volontà delle parti stesse anziché da una seria verifica sui presupposti del matrimonio.

Se l'oggetto dell'accordo dovesse riguardare solo la procedura da seguire, sarebbe possibile percorrere la via più breve anche quando le parti abbiano versioni diverse e posizioni contrastanti, non solo sui fatti accaduti e proposti come supporto ai motivi di nullità adottati, ma addirittura quando ciascuna affermi come motivo della nullità capitoli diversi, negando la fondatezza di quelli adottati dall'altro, e persino quando vi sia disaccordo sullo stesso *petitum*, cioè sull'esistenza della nullità. Ho obiettato a questa interpretazione dell'oggetto dell'accordo tra le parti con la sua incompatibilità con il criterio ermeneutico relativo al contesto immediato della norma stessa, cioè la norma successiva sul secondo requisito per seguire la via breve: che la nullità sia manifesta. Sul punto ci soffermeremo fra poco, ma già ora possiamo avvertire che, pur non essendo in astratto impossibile, difficilmente potrà dirsi manifesta la nullità di un matrimonio quando i suoi protagonisti mantengano versioni tra loro non componibili, non già sul *petitum* o sulla causa petendi, ma persino sui fatti principali adottati a fondamento della richiesta di nullità. Credo infatti che il contesto normativo esiga di ritenere che l'accordo tra le parti abbia necessariamente ad oggetto anche i fatti che rendano la nullità manifesta.

L'idea di escludere che l'accordo, oltre alla scelta della procedura, debba raggiungere anche i fatti di causa, comporterebbe assumere due conseguenze incoerenti con la finalità e la ratio di questa nuova via processuale: la prima, che possa essere seguita detta via anche quando le parti siano d'accordo solamente sul fatto che la causa deve durare poco; si noti che, in tal caso, risulterebbe molto dubbia la breve durata della causa in quanto, se ciascuna delle parti agisce nel processo negando la versione dell'altra, è ragionevole pensare che la causa finisca per essere rinviata al processo ordinario. Da ciò la seconda conseguenza, vale a dire che senza accordo sull'effettivo accadimento dei fatti, non sarà garantita la possibilità di seguire completamente la procedura scelta, non essendo più affidata al vescovo la decisione in caso di rinvio al processo ordinario. Infatti, che l'accordo tra le parti debba includere anche il reale svolgimento dei fatti da accertare, si deduce soprattutto dall'aver affidato la sentenza al vescovo, la cui condizione di giudice è soltanto una parte della sua più ampia condizione di pastore; quest'ultima esige infatti che il vescovo possa continuare ad essere punto di riferimento per entrambe le parti, condizione che sarebbe posta inutilmente a rischio nel caso in cui egli fosse obbligato a pronunciarsi su fatti sui quali le parti mantengono versioni contrastanti.

La manifestazione dell'accordo

Il secondo aspetto presuntivamente suscettibile di interpretazioni difformi riguarda la forma in cui si manifesta l'accordo tra le parti. Nessun problema creano quelle forme espressamente indicate nel già menzionato can. 1683 n. 1, dal quale si evince che l'accordo può avere la forma di *litis consortio* attivo proprio iniziale, o consistere semplicemente in acquiescenza alla domanda dell'attore da parte del convenuto. Nessun problema nemmeno sull'ammissibilità di un accordo nella forma di *litis consortio* successivo, deducibile dal combinato disposto al can. 1676 § 2 e all'art. 15 delle Regole Procedurali, quando il vicario giudiziale che riceve una domanda senza richiesta di seguire il processo più breve ritenga che questa via sia percorribile, e agisca di conseguenza nella citazione alla parte convenuta, interpellando la stessa sull'eventuale volontà di sottoscrivere la domanda attorea.

Il problema interpretativo sorge invece dal disposto dell'art. 11 § 2, dove si stabilisce una sorta di presunzione circa la non opposizione alla domanda presentata dall'attore, quando la parte convenuta risponda alla citazione rimettendosi alla giustizia del tri-

bunale, o quando non dia alcuna risposta dopo una seconda citazione rituale. La questione, come si ricorderà, fu posta al Pontificio Consiglio per i testi legislativi da parte di chi dubitava se detta presunzione fosse applicabile anche per soddisfare il primo requisito stabilito per seguire la procedura breve, sia quando richiesta dall'attore nel libello, sia quando ritenuta possibile dal vicario giudiziale. Indipendentemente da come si possa qualificare in senso tecnico la "autorità" della risposta del Pontificio Consiglio, l'autorevolezza della medesima è fuori discussione e condivisibile in se stessa, in quanto conforme al primo criterio ermeneutico da considerare, cioè il significato stesso delle parole delle norme che, sul punto, non sono affatto dubbie. L'esigenza di consenso iniziale o di sottoscrizione successiva sono modalità di accordo attive e dal contenuto specifico, affatto riconducibili a quella non opposizione deducibile dall'espressa remissione alla giustizia del tribunale, tantomeno dalla passività dinanzi a due legittime citazioni.

Non rientra quindi direttamente tra le difficoltà interpretative che oggi ci occupano, quella inerente ad un eventuale successivo disaccordo tra le parti, una volta ammessa la causa al processo breve. Il venir meno di questo primo requisito, rende ragionevole l'opinione secondo la quale la causa debba essere ricondotta al più presto al processo ordinario; nonostante ciò, le norme non prevedono altro autore di detto rinvio che il vescovo diocesano nella decisione finale, per cui su questa circostanza, come in realtà accade per la maggioranza delle vicende processuali, bisogna evitare letture positiviste e agire secondo quanto suggerisca il principio di legalità applicato con equità, attese le varietà di situazioni.

Il concetto della nullità manifesta

Un terzo elemento oggetto di possibili interpretazioni difformi è il concetto di nullità manifesta di cui al can. 1683 n. 2. Sul punto è importante mantenere ferma la distinzione di concetti da cui siamo partiti, evitando di confondere difformità interpretative attribuibili al testo della norma con difformità in sede di applicazione che non potrebbero essere considerate legittime, in quanto frutto di una comprensione della norma carente di ogni giustificazione ermeneutica. Mi sto riferendo a chi, pur non nel contesto delle opinioni dottrinali espresse in commenti o riflessioni teoretiche di vario tipo, manifesta però di interpretare la nullità manifesta come una situazione di accertamento pre-processuale talmente elevato da ritenere pressoché inutile l'apertura del successivo processo.

L'eventuale necessità di completare le prove addotte (concedendo all'uopo un termine stabilito fino a tre giorni prima della sessione istruttoria), nonché la previsione dell'udienza stessa per acquisirle, ci aiuta ad interpretare gli elementi riferiti alle circostanze che permettono di trattare le cause per questa via, specialmente il fatto che tali circostanze non richiedano una istruttoria particolarmente accurata e che manifestino la nullità. Il fatto che non sia necessaria una inchiesta così accurata, deve essere inteso in termini relativi, vale a dire come possibilità di prescindere dalle solennità previste per realizzare la fase probatoria nel processo ordinario; questo è il senso preciso al quale si era pervenuti in dottrina maggioritariamente al momento di interpretare la disposizione analoga, oggi stabilita dall'art. 118 della Lex Suprema della Segnatura; disposizione che risulta essere il precedente normativo più diretto del nuovo can. 1683 n. 2.

Da ciò si evince che la nullità manifesta, al momento di introdurre la causa, anche se deve permettere di ritenere che si possa prescindere dall'indagine ordinaria, è ancora un'evidenza provvisoria, la cui esistenza effettiva cioè dipenderà dalla ratifica che, rispetto agli elementi presentati per introdurre la causa, offriranno le prove ancora da acquisire nella successiva udienza istruttoria. Possiamo affermare quindi che non sembra coerente considerare come circostanze che rendono manifesta la nullità quelle che si pretende siano deducibili dagli elementi probatori, adottati al momento di introdurre la causa, se tali elementi siano complessi, sia rispetto alla loro successiva acquisizione sia anche rispetto alla loro valutazione intrinseca. In altre parole, sono le circostanze, e non la nullità, a non avere il bisogno di essere accertate secondo un'indagine così accurata come quella prevista per il processo ordinario. Da ciò consegue che la prova, nel processo più breve, oltre all'interrogatorio delle parti per una verifica dei fatti più dettagliata, alla ratifica proveniente dai testi e da eventuali documenti a sostegno delle riferite circostanze, abbia ad oggetto più specifico quello di stabilire la connessione tra le circostanze certe e l'esistenza reale della nullità, inizialmente manifesta solo in via provvisoria. Il prof. Bonnet, nel suo studio sul processo documentale, suggerisce di distinguere l'evidenza e la certezza morale in base al loro oggetto; l'evidenza è riferibile al documento, quale motivo che autorizza quel tipo di processo; la certezza morale si riferisce invece all'esistenza della nullità. Mons. Montini, in modo convincente, ragiona in termini identici rispetto all'evidenza richiesta per avvalersi del processo più breve.

In dottrina si è suggerito di leggere questo secondo requisito per ammettere una causa alla trattazione secondo la via più breve, modificando l'ordine nel quale sono stabiliti i quattro elementi o condizioni che lo compongono, mettendo cioè in secondo luogo la condizione che al can. 1683 n. 2 viene indicata come terza. Detto cambiamento facilita la comprensione del concetto più delicato, cioè quello di una nullità manifesta prima di iniziare il processo. Questa quarta condizione dipenderebbe dalle altre tre, che sarebbero così ordinate nella lettura proposta: che si diano circostanze di fatti e di persone (prima condizione) che non esigano ulteriori indagini (terza condizione), sostenute da testimoni a documenti (seconda condizione). In questo modo forse si comprende il motivo per cui questa via processuale può risultare più breve: perché la successiva indagine, con le corrispondenti dichiarazioni, si potrà limitare ad accertare il nesso reale tra le circostanze ormai certe ed il fatto principale che si afferma come motivo della nullità. In altri termini, oggetto di tale indagine circoscritta sarà tutto ciò che serve ad assicurare che tali circostanze certe non siano accadute per ragioni che non abbiano nulla a che fare con il motivo di nullità invocato, come potrebbe accadere invece quando la circostanza certa addotta prima del processo obbedisca piuttosto ad imperfezioni tardive della vita coniugale.

Le circostanze

Questo suggerimento permette di interpretare con equilibrio la lista di esempi di circostanze offerta all'art. 14 delle Regole Procedurali. A mio avviso le perplessità interpretative che ha suscitato questa disposizione non sono dovute al fatto (frequentemente criticato) che apporre esempi sia una tecnica normativa poco abituale. Il problema nasce piuttosto dalla eterogeneità degli esempi in sé. È ovvio che queste circostanze non implicano sempre – né automaticamente – l'esistenza della nullità manifesta, essendo necessario in ciascun caso che la circostanza sia correlata ai vari elementi precedentemente analizzati. Al contempo, questa lista di circostanze non esaurisce le ipotesi in cui sia possibile ritenere che prima del processo vi sia quel livello elevato di accertamento che rende la nullità manifesta e che consente, quindi, di percorrere la via processuale più breve.

Nonostante la citata eterogeneità di alcuni dei suoi contenuti, non ritengo che l'art. 14 contenga motivi per dare luogo a difformità interpretativa giustificata, cioè proveniente da una lettura delle circostanze esemplificative ivi proposte secondo quanto esige una corretta ermeneutica. Qualcuno degli esempi non è (in

senso stretto) soltanto una circostanza di fatti o di persone, ma esprime direttamente il fatto giuridico che provoca la nullità. È il caso della violenza fisica per ottenere il consenso. In altri esempi, al fatto giuridico si aggiunge una circostanza di prova, come per l'insufficiente uso di ragione che si possa comprovare da documenti medici. Altre volte l'esempio si rapporta a una parte del sillogismo probatorio secondo la prassi giurisprudenziale più comune rispetto a qualche capitolo di nullità, come nel caso del dolo, sul quale gli esempi riguardano uno solo degli elementi da accertare, in concreto, l'entità oggettiva della qualità oggetto dell'inganno (esistenza di figli, sterilità, malattie contagiose). Gli esempi sulla simulazione totale, sull'esclusione della fedeltà, dell'indissolubilità e della prole, non dovrebbero ingenerare difficoltà interpretative in chi conosca l'evoluzione della giurisprudenza, come è d'obbligo che conoscano coloro che debbono consigliare il vescovo per la decisione.

Ci sono solo due tipi di esempi che, a mio avviso, possono essere ritenuti meno riusciti, senza che comunque possa essere considerata la loro indicazione come fonte reale di confusione interpretativa, secondo quanto esige l'obbligato approccio giuridico. Mi riferisco alla mancanza di fede (della quale si dice che può provocare esclusione totale del matrimonio) o alla gravidanza imprevista, se unico motivo del matrimonio (sulla quale si prospettano le ipotesi di simulazione totale o di difetto di libertà). In ambo i casi, pur trattandosi di elementi o circostanze molto rilevanti, è difficile sostenere che manifestino la nullità in se stessi, richiedendosi a tal riguardo l'accertamento di altri fattori ancora.

Ipotesi su possibili cause legittime di una difformità nell'applicazione

Da quanto detto, fermo restando l'obbligato ricorso alla corretta ermeneutica canonica, quindi ad una adeguata applicazione dei criteri stabiliti ai cann. 17 e 19, credo che si possa convenire sul fatto che non è dato riscontrare reali incertezze interpretative dovute alla formulazione delle norme relative ai criteri di ammissione, né quindi che sia una presunta oscurità delle norme ciò che possa giustificare la diversità nell'accoglienza di questo nuovo strumento processuale. Tale diversità ci riporta piuttosto al terreno dell'applicazione. Senza negare ingenuamente l'esistenza di possibili prassi non rispettose dei dettati normativi, sia di segno aperto sia di segno restrittivo, è doveroso nello studio evitare giudizi morali (non di rado infondati e precipitosi), e cercare piuttosto

di formulare ipotesi che permettano di considerare legittima la varietà di situazioni, nonostante si tratti di differenze piuttosto sconcertanti. Si pensi che in alcune diocesi piuttosto ridotte in estensione, il numero di cause trattate annualmente tramite il processo più breve ha raggiunto cifre esorbitanti (oltre l'ottantina); in altre diocesi qualche anno non si è arrivati nemmeno alla unità.

Tra le cause legittime che possono impedire o favorire l'introduzione e la trattazione delle cause per la via processuale più breve, mi pare di poterne formulare tre, su ciascuna delle quali la responsabilità è attribuibile a soggetti differenti.

Sulla prima ipotesi, se si ritiene attendibile, la responsabilità principale sarebbe attribuibile ai coniugi stessi. Mi riferisco alla prevalenza, con intensità differente in ciascun luogo, di una cultura o prassi della litigiosità permanente tra i coniugi separati, anziché della serenità dei rapporti; ovviamente, la litigiosità nel gestire la separazione e i successivi rapporti interpersonali rende meno probabile che possa esserci una iniziativa condivisa per la revisione della validità del vincolo. Al contrario, laddove prevale la cultura della mediazione e del venirsi incontro, anche sulla gestione dell'esperienza stessa della separazione, il primo requisito per invocare la via più breve di accertamento della nullità risulta senz'altro favorito.

Una seconda ipotesi, la cui responsabilità è attribuibile invece agli operatori del foro, credo sia il ricorso eccessivo ai capi di nullità relativi all'incapacità psichica. Già altre volte ho detto di ritenere che simile situazione sia dovuta a una pluralità di ragioni: dal considerare il can. 1095 come la norma che meglio permette di trattare giuridicamente la materia matrimoniale secondo il rinnovamento conciliare, all'inaccettabile diserzione dall'approccio giuridico alla nullità per affidarla ad un perito. I casi di incapacità, eccetto in situazioni di grave disagio psicologico risalente all'epoca prenuziale, non si prestano ad essere proposti prima del processo come fonte della richiesta nullità manifesta. Nei luoghi in cui si rifugge da questa facile riconduzione delle cause alle ipotesi di incapacità psichica, e si assume lo sforzo di inquadrare i casi trattati secondo altre fattispecie ugualmente possibili, appare più probabile che, su alcune cause, si riescano a riscontrare i due requisiti di accertamento previo che danno la possibilità di seguire il tramite più breve.

Infine, ma non come ultima in importanza, la causa che maggiormente può giustificare la diversità di ricezione del processo

più breve, è sicuramente la pianificazione generale della pastorale giudiziale. Questa volta ho detto solo “causa” e non “causa legittima”, in quanto la carenza della messa in pratica della rinnovata pastorale giudiziale, concretamente della c.d. “fase pre-processuale o pastorale”, con la relativa indagine interdisciplinare, sarebbe una circostanza da considerare in se illegittima, seppur non riferibile direttamente a un’illegittima ricezione del processo più breve. Indirettamente però, la messa in atto degli artt. 1-5 delle Regole Procedurali, secondo le indicazioni che abbiamo proposto in dottrina alla luce del contesto sinodale, relativamente agli obiettivi della pastorale giudiziale, ai suoi ambiti, ai soggetti e operatori coinvolti, nonché alle principali linee di azione, facilita in modo molto elevato che i coniugi comprendano il senso del processo, e riescano ad apportare dati coerenti utili per provvedere al loro accertamento, anche per il tramite del processo breve.

Alcuni suggerimenti per accrescere la ricezione del nuovo processo breve

Quanto appena detto mi introduce nell’ultimo punto che mi ero proposto: quello dei suggerimenti che possano favorire una ricezione adeguata e più ampia di questo nuovo strumento processuale. In effetti, per questo come per altri temi relativi alla riforma del processo di nullità, non mi stancherò mai di insistere sul fatto che la vera chiave di volta della citata riforma non è costituita dalla modifica delle norme (che è stata piuttosto scarsa, sebbene alcune modifiche, come quelle di cui ci siamo occupati oggi, siano di grande portata). La chiave di volta è data dalla conversione pastorale e dal maggior inserimento nella pastorale ordinaria dell’attività giudiziale, secondo quanto si propone soprattutto rispetto alla fase pre-processuale e, più in generale, secondo quanto suggerisce il contesto sinodale, dove gli obiettivi specifici della riforma (l’accessibilità, la celerità e la semplicità), non possono essere compiutamente compresi separandoli dagli obiettivi dei sinodi sulla famiglia.

In altri luoghi ho espresso questo orizzonte interpretativo della riforma richiamando il concetto della *Norma Missionis*, di cui ci siamo avvalsi in questi anni nella facoltà di diritto canonico del Laterano per esprimere l’orientamento nello studio del diritto canonico che abbiamo voluto promuovere. Tale concetto permette di affermare che quella portata a termine con i motu proprio di riforma del processo, non può essere intesa come mera

riforma del diritto, che ha modificato alcuni canoni, ma piuttosto come una riforma che, per il tramite del diritto ha inteso raggiungere obiettivi missionari ben più vasti, riconducibili all'urgenza di favorire una buona esperienza di famiglia, nonché la prassi del discernimento come forma abituale dell'esperienza cristiana (l'unico culto ragionevole).

Non conviene tralasciare il fondamento missionario del diritto canonico anche per scoprire e ritrovare il fondamento più radicale e profondo di quell'innovazione che comporta l'introduzione del processo più breve, sulla scia di precedenti analoghi nella storia antica e recente dell'ordinamento canonico. Il presupposto secondo cui la missione ha carattere anche normativo e che, di conseguenza, ogni norma canonica deve risultare di aiuto efficace alla missione della Chiesa, permette di comprendere che, pur di non compromettere l'integrità nell'annuncio del Vangelo, sia buon criterio legislativo e operativo quello di rimuovere ostacoli non necessari in ogni opera pastorale, ivi inclusa l'attività giudiziale. Il processo più breve è una buona traduzione dei criteri più generali di semplificazione e celerità indicati come obiettivi della riforma nel Proemio dei motu proprio, ovviamente senza confondere la celerità con la cultura consumistica del più veloce (che rende impossibile il discernimento serio), e senza che la semplificazione impedisca la ricostruzione dei dati necessari secondo quanto esigono la giustizia e la verità, essendo questi contenuti essenziali dell'annuncio evangelico. Occorre infine ribadire che detti criteri di riforma non hanno eliminato il ricorso, in caso di dubbio, al processo ordinario che gode del favore del diritto, tenendo sempre presente che la salvezza delle anime (can. 1752), oltre che fine supremo dell'ordinamento giuridico ecclesiale, è esperienza da pregustare già in questo mondo.

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE TRIVENETO

Attività svolta nell'anno 2019

1. PRIMA ISTANZA

Pendenti inizio anno	532		
Introdotte nel 2019	206		
Esaminate	738		
<i>Terminate nel processo ordinario</i>	187	<i>di cui con sentenza affermativa</i>	167
		<i>con sentenza negativa</i>	12
		<i>archivate</i>	8
<i>Terminate nel processo breve</i>	5	<i>di cui con sentenza affermativa</i>	5
		<i>con rinvio a esame ordinario</i>	0
		<i>archivate</i>	0
Terminate, totale	192	<i>di cui con sentenza affermativa</i>	172
		<i>con sentenza negativa</i>	12
		<i>archivate</i>	8
Rimaste pendenti	546	<i>di cui presentate nell'anno 2016</i>	21
		<i>nell'anno 2017</i>	103
		<i>nell'anno 2018</i>	217

2. SECONDA ISTANZA

Pendenti inizio anno	12		
Introdotte nel 2019	2	<i>di cui affermative in primo grado</i>	1
		<i>negative in primo grado</i>	1
Esaminate	14	<i>di cui rinviate a processo ordinario</i>	1
Terminate	5	<i>di cui con decreto di conferma</i>	1
		<i>con sentenza affermativa</i>	1
		<i>con sentenza negativa</i>	3
		<i>archivate</i>	0
Rimaste pendenti	9	<i>di cui da esaminare</i>	0
		<i>negative in primo grado</i>	8
		<i>a processo ordinario</i>	1

3. PRIMO GRADO - Movimento cause

Anno	Pendenti inizio anno	Introdotte	Esaminate	Terminate	Sbilancio finite - libelli	Pendenti fine anno
2019	532	206	738	192	14	546
2018	482	236	718	186	50	532
2017	424	233	657	175	58	482

4. PRIMO GRADO – Forme di Conclusione in totale

Anno	Totale terminate	Sentenze			Archiviazioni				Totale A.	Terminate % pro nullità
		Affermative	Negative	Totale S.	Rinuncia	Perenzione	Morte	Reiezione		
2019	192	172	12	184	6	0	2	0	8	89,6
2018	186	172	9	181	3	0	2	0	5	92,5
2017	175	159	14	173	0	0	2	0	2	90,9

4a. PRIMO GRADO ORDINARIO - Forme di conclusione

Anno	Totale terminate	Sentenze			Archiviazioni				Totale A.	Terminate % pro nullità
		Affermative	Negative	Totale S.	Rinuncia	Perenzione	Morte	Reiezione		
2019	187	167	12	179	6	0	2	0	8	89,3
2018	176	162	9	171	3	0	2	0	5	92,0
2017	172	156	14	170	0	0	2	0	2	90,7

4b. PRIMO GRADO BREVE – Forme di conclusione

Anno	Totale terminate	Sentenze			Archiviazioni				Totale A.	Terminate % pro nullità
		Affermative	Negative	Totale S.	Rinuncia	Perenzione	Morte	Reiezione		
2019	5	5	0	5	6	0	2	0	8	100,0
2018	10	10	0	10	3	0	2	0	5	100,0
2017	3	3	0	3	0	0	2	0	2	100,0

5. PRIMO GRADO – Capi di nullità introdotti

capo nullità	2019	Incidenza % sul totale	2018	2017	2016	2015
grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri essenziali del matrimonio (can. 1095 n.2)	171	37,4	195	159	135	121
incapacità di assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio (can. 1095 n. 3)	147	32,2	171	144	128	113
esclusione della prole (can. 1101 § 2)	57	12,5	61	63	57	50
esclusione della indissolubilità del vincolo (can. 1101 §2)	52	11,4	64	78	74	48
esclusione della fedeltà (can. 1101 § 2)	8	1,8	16	10	24	13
timore (can. 1103)	7	1,5	18	10	4	4
dolo circa una qualità dell'altra persona (can. 1098)	4	0,9	5	7	6	9
esclusione del <i>bonum coniugum</i> (can. 1101 § 2)	4	0,9	2	5	7	6
simulazione totale (can. 1101 § 2)	4	0,9	4	3	9	1
condizione (can. 1102 § 1)	2	0,4	1	2	0	0
errore circa una qualità della persona (can. 1097 § 2)	1	0,2	0	4	0	1
difetto di forma canonica (can. 1108)	0	0,0	0	0	1	0
esclusione della sacramentalità (can. 1101 § 2)	0	0,0	1	0	1	0
impedimento di vincolo (can. 1085 § 1)	0	0,0	0	0	0	1
Totale	457		538	485	446	367

6. PRIMO GRADO

– Esito dei capi di nullità esaminati nel 2019 nelle cause terminate

capo nullità	Capi decisi in totale	Risposta affermativa	Risposta negativa	% affermativo di ogni capo
grave difetto di giudizio circa i diritti e i doveri essenziali del matrimonio (can. 1095 n. 2)	125	102	23	81,6
incapacità di assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio (can. 1095 n. 3)	112	88	24	78,6
esclusione della indissolubilità del vincolo (can. 1101 § 2)	57	43	14	75,4
esclusione della prole (can. 1101 § 2)	55	40	15	72,7
esclusione della fedeltà (can. 1101 § 2)	14	8	6	57,1
timore (can. 1103)	9	7	2	77,8
dolo circa una qualità dell'altra persona (can. 1098)	6	3	3	50,0
esclusione del <i>bonum coniugum</i> (can. 1101 § 2)	6	4	2	66,7
simulazione totale (can. 1101 § 2)	4	1	3	25,0
errore circa una qualità della persona (can. 1097 § 2)	2	1	1	50,0
condizione (can. 1102 § 1)	1	0	1	0,0
impedimento di vincolo (can. 1085 § 1)	1	1	0	100,0
Totale	392	298	94	

8. PRIMO GRADO - Dati su patrocinio, tassazione, posizione parte convenuta

(192 cause terminate)

<u>PARTE ATTRICE</u>		<u>Patrono</u>				Esenzione tasse parte attrice	
Donna	Uomo	no	d'ufficio	stabile	di fiducia	Totale	Parziale
108	84	0	45	25	147	7	7

<u>PARTE CONVENUTA</u>		<u>Patrono</u>				Esenzione tasse parte convenuta	
Donna	Uomo	no	d'ufficio	stabile	di fiducia	Totale	Parziale
84	108	172	1	0	19	0	0

Posizione tenuta dalla parte convenuta nel processo

Posizione processuale	N.
Accetta	68
Non accetta	31
Giustizia tribunale	46
Non risponde	8
Disponibile a riconciliazione	0
posizioni processuali non definite	39
Totale	192

Assente / Irreperibile

Assente	34
Irreperibile	0
Totale	34

9. PRIMO GRADO – Diocesi – Cause introdotte

Diocesi	2019	2018	2017
ADRIA-ROVIGO	10	9	14
BELLUNO-FELTRE	3	2	4
BOLZANO-BRESSANONE	3	5	11
CHIOGGIA	5	3	3
CONCORDIA-PORDENONE	3	10	6
GORIZIA	6	4	4
PADOVA	34	38	47
TRENTO	10	7	15
TREVISO	32	39	30
TRIESTE	4	7	6
UDINE	17	7	14
VENEZIA	6	14	4
VERONA	46	46	43
VICENZA	18	31	26
VITTORIO VENETO	9	14	6
Totali	206	236	233

9b. PRIMO GRADO – Diocesi – Cause introdotte (Diocesi domicilio p. attrice)

Diocesi	2019	2018	2017
ADRIA-ROVIGO	12	10	15
BELLUNO-FELTRE	2	2	3
BOLZANO-BRESSANONE	3	6	11
CHIOGGIA	7	3	5
CONCORDIA-PORDENONE	4	11	8
GORIZIA	5	4	5
PADOVA	34	34	38
TRENTO	11	5	14
TREVISO	30	44	28
TRIESTE	7	10	6
UDINE	12	4	14
VENEZIA	5	12	5
VERONA	43	46	39
VICENZA	17	27	26
VITTORIO VENETO	10	17	9
altre diocesi	4	1	7
Totale	206	236	233

**9c. PRIMO GRADO – Diocesi
– Cause introdotte (Diocesi domicilio p. convenuta)**

Diocesi	2019	2018	2017
ADRIA-ROVIGO	7	9	14
BELLUNO-FELTRE	3	2	2
BOLZANO-BRESSANONE	3	4	10
CHIOGGIA	4	3	2
CONCORDIA-PORDENONE	3	10	6
GORIZIA	7	4	4
PAADOVA	31	33	38
TRENTO	8	5	15
TREVISO	30	33	26
TRIESTE	3	6	5
UDINE	12	7	12
VENEZIA	4	9	5
VERONA	34	36	33
VICENZA	15	26	24
VITTORIO VENETO	6	13	5
altre diocesi	36	36	32
Totale	206	236	233

**9d. PRIMO GRADO – Diocesi
– Cause introdotte (Diocesi celebrazione matrimonio)**

Diocesi	2019	2018	2017
ADRIA-ROVIGO	7	8	15
BELLUNO-FELTRE	3	2	4
BOLZANO-BRESSANONE	4	5	10
CHIOGGIA	7	4	2
CONCORDIA-PORDENONE	6	9	6
GORIZIA	3	5	6
PADOVA	30	33	36
TRENTO	7	5	13
TREVISO	20	27	27
TRIESTE	4	6	5
UDINE	11	7	11
VENEZIA	8	10	5
VERONA	34	41	38
VICENZA	17	28	25
VITTORIO VENETO	8	21	9
altre diocesi	37	25	21
Totale	206	236	233

10. PRIMO GRADO - Diocesi - Cause terminate

Diocesi	2019	2018
ADRIA-ROVIGO	16	8
BELLUNO-FELTRE	1	4
BOLZANO-BRESSANONE	6	6
CHIOGGIA	5	1
CONCORDIA-PORDENONE	4	14
GORIZIA	3	3
PADOVA	42	27
TRENTO	10	5
TREVISO	25	27
TRIESTE	3	5
UDINE	16	12
VENEZIA	10	13
VERONA	30	28
VICENZA	18	25
VITTORIO VENETO	3	8
Totale	192	186

10b. PRIMO GRADO – Diocesi - Cause terminate (Diocesi domicilio p. attrice)

Diocesi	2019	2018
ADRIA-ROVIGO	18	6
BELLUNO-FELTRE	1	2
BOLZANO-BRESSANONE	6	5
CHIOGGIA	4	1
CONCORDIA-PORDENONE	4	10
GORIZIA	3	3
PADOVA	33	25
TRENTO	9	5
TREVISO	27	24
TRIESTE	5	4
UDINE	13	13
VENEZIA	8	14
VERONA	28	28
VICENZA	19	27
VITTORIO VENETO	7	10
altre diocesi	7	9
Totale	192	186

10c. PRIMO GRADO – Diocesi**- Cause terminate (Diocesi domicilio p. convenuta)**

Diocesi	2019	2018
ADRIA-ROVIGO	14	7
BELLUNO-FELTRE	0	2
BOLZANO-BRESSANONE	6	5
CHIOGGIA	3	1
CONCORDIA-PORDENONE	4	14
GORIZIA	4	4
PADOVA	35	24
TRENTO	10	4
TREVISO	25	25
TRIESTE	2	3
UDINE	14	12
VENEZIA	8	9
VERONA	23	20
VICENZA	19	25
VITTORIO VENETO	3	6
altre diocesi	22	25
Totale	192	186

10d. PRIMO GRADO – Diocesi**- Cause terminate (Diocesi celebrazione matrimonio)**

Diocesi	2019	2018
ADRIA-ROVIGO	15	6
BELLUNO-FELTRE	2	4
BOLZANO-BRESSANONE	7	3
CHIOGGIA	6	1
CONCORDIA-PORDENONE	5	14
GORIZIA	3	4
PADOVA	38	22
TRENTO	7	4
TREVISO	22	25
TRIESTE	4	2
UDINE	12	11
VENEZIA	8	9
VERONA	27	23
VICENZA	16	26
VITTORIO VENETO	6	7
altre diocesi	14	25
Totale	192	186

11. PRIMO GRADO – Diocesi – Esito delle cause esaminate per l'anno 2019

Diocesi	Esaminate	Terminate	Terminate			Restano da esaminare
			Affermative	Negative	Archivate	
ADRIA-ROVIGO	38	16	14	2	0	22
BELLUNO-FELTRE	11	1	1	0	0	10
BOLZANO-BRESSANONE	22	6	6	0	0	16
CHIOGGIA	12	5	4	1	0	7
CONCORDIA-PORDENONE	15	4	4	0	0	11
GORIZIA	15	3	1	1	1	12
PADOVA	135	42	37	5	0	93
TRENTO	36	10	10	0	0	26
TREVISO	112	25	21	1	3	87
TRIESTE	16	3	2	1	0	13
UDINE	43	16	16	0	0	27
VENEZIA	31	10	9	1	0	21
VERONA	144	30	28	0	2	114
VICENZA	75	18	16	0	2	57
VITTORIO VENETO	33	3	3	0	0	30
Totale	738	192	172	12	8	546

CAUSE DI APPELLO

Anno 2019, dati analitici e comparativi

12. SECONDO GRADO - Movimento cause

Anno	Pendenti inizio anno	Introdotte	di cui Neg. In 1 grado	Esaminate	Rinviate a proc. ordin.	Terminate	Pendenti fine anno	di cui a proc. ordin.
2019	12	2	1	14	1	5	9	1
2018	14	3	1	17	0	7	10	2
2017	6	10	7	16	1	2	14	4

13. SECONDO GRADO – Forme di conclusione

Anno			Sentenze			Archiviazioni					Terminate % pro nullità
	Totale termin.	Decreto di conferma	Aff.	Neg.	Totale S.	Rinuncia	Perenzione	Morte	Reiezione	Totale A.	
2019	5	1	1	3	4	0	0	0	0	0	40,0
2018	7	2	2	1	3	2	0	0	0	2	57,1
2017	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0

14. SECONDO GRADO

– Esito dei capi di nullità nelle cause terminate nel 2019

Capo nullità	Capi decisi in totale	Risposta affermativa	Risposta negativa	% affermativo di ogni capo
esclusione della indissolubilità del vincolo (can. 1101 § 2)	3	1	1	33,3
esclusione della fedeltà (can. 1101 § 2)	2	1	1	50,0
grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri essenziali del matrimonio (can. 1095 n. 2)	2	2	0	100,0
incapacità di assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio (can. 1095 n. 3)	1	0	1	0,0